COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA

PROVINCIA DI AVELLINO

STATUTO COMUNALE

approvato con deliberazione di C .C. n. 28 del 26 giugno 2000 esaminata nella seduta dell'11/07/2000 Prot. 1596, modificato:

-con Deliberazione di C.C. n. 38 del 4/10/2001, esaminata senza rilievi,dal CO.RE.CO nella seduta del 17/10/2001, Prot. 888;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19-04-2002, esecutiva;

- con delibera di C.C. N. 5 del 1 aprile 2003, esecutiva;

-con delibera di C.C. n. 06 del 5-03-2010, esecutiva;

-con delibera di C.C. n. 5 del 07/04/2011

COMUNE DI SANT' ANGELO A SCALA

PROVINCIA DI AVELLINO

STATUTO COMUNALE

PARTE I

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1

1. Il Comune è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

6. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall' autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forme sociali.

ARTICOLO 2

(Il territorio, la sede e lo stemma)

1. I1 territorio del Comune di Sant'Angelo a Scala è quello risultante dal piano topografico previsto dall'articolo 9 della legge 24-12-1954 n.1228 ed approvato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Il territorio comunale si estende per Kmq. 10,48 ed è confinante con i Comuni di Pietrastornina, Summonte, Grottolella, Capriglia Irpina ed Altavilla.

3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale.

Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

4. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di "Comune di Sant'Angelo A Scala" e con lo stemma: "una torre, una corona ed ai lati un ramo di ulivo ed uno di quercia legati da un fiocco e la scritta Comune di Sant'Angelo a Scala".

5. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla legge e dal Regolamento.

ARTICOLO 3

(Lo Statuto Comunale)

l. Il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con la maggioranza e le procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione e sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese.

Le modifiche di iniziativa consiliare devono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, successiva all'esame dell'organo di controllo.

5. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

ARTICOLO 4

(I Regolamenti)

l. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

2. I Regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I Regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme di attuazione ed in genere tutti i Regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'Albo Pretorio.

I Regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

ARTICOLO 5

(I beni comunali)

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e patrimoniali.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme del regolamento sull'amministrazione patrimoniale.

3. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

ARTICOLO 5 BIS

(Riconoscimento del diritto umano all’acqua)

1. Il Comune riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico.

2. Il Comune conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterraneee, anche se non estratte dal suolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

3. Il Comune riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale da considerarsi privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso

all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

4. La gestione del servizio idrico integrato è affidata prioritariamente a soggetti giuridici con partecipazione maggioritaria pubblica ovvero secondo i dettami degli articoli 31 e 114 del D.leg.vo n. 267/2000, coerentemente e compatibilmente con la normativa vigente in materia .

CAPO II

FUNZIONI,COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 6

(Finalità)

1. Il comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria collettività, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Il Comune promuove interventi per garantire pari opportunità sociale ai cittadini, alle minoranze, agli stranieri regolarmente soggiornanti. Garantisce il rispetto delle minoranze ed orienta la propria attività al superamento di ogni tipo di discriminazione.Riconosce il pluralismo delle forme di aggregazione culturali e/o religiose.
3. Il Comune recepisce i principi indicati nella Carta Europea e favorisce l’integrazione degli stranieri ispirandosi ai principi della solidarietà.
4. Il Comune garantisce ai cittadini dell’ U.E. ed agli stranieri regolarmente soggiornanti pari opportunità.Per favorire la loro partecipazione alla vita pubblica locale,il Comune assicura una adeguata informazione,promuove consultazioni su iniziative e questioni di specifico interesse tramite la distribuzione di questionari, lo svolgimento di sondaggi e/o incontri.
5. I cittadini dell’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti sono legittimati al pari dei cittadini del Comune a presentare istanze,petizioni e proposte al fine di promuovere e sollecitare interventi per la migliore tutela dei loro interessi.

ARTICOLO 7

(Tutela della salute)

1. Il Comune concorre a garantire nell'ambito della sua competenza il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con

particolare riguardo alla tutela della salubrità, della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Il Comune opera per l'attuazione di un effettivo

servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.

3. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e con l'unità sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge n. 104 del 5-2-1992, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi dì programma di cui all'art. 34 del Decreto leg.vo n. 267 del 18-08-2000 dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

ARTICOLO 7 BIS

(I diritti dei contribuenti)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 2, c.2 della legge 212 del 27-07-2000, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
2. Il Comune adegua gli atti normativi ai principi dettati dalla legge 212/2000. Assume idonee iniziative volte a consentire l'effettiva conoscenza degli atti da esso emanati in materia tributaria, informando i contribuenti tempestivamente e mettendo a loro disposizione istruzioni,regolamenti e quanto altro occorra perché gli stessi possano adempiere alle obbligazioni tributarie in modo agevole e puntuale.

3. Al contribuente non possono essere richiesti documenti in possesso dell'Amministrazione.
4. Gli atti dell'Amministrazione in materia tributaria devono indicare:
   a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;
   b) l'organo o l'autorità presso cui è possibile promuovere il riesame dell'atto;
   c) le modalità,il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
5. Ciascun contribuente può presentare istanze scritte di interpello, cui l'Amministrazione risponde per iscritto entro 120 giorni.

Se l'Amministrazione non risponde entro il suddetto termine,si intende che concorda con l'interpretazione prospettata dall'istante.

L’Amministrazione può rispondere collettivamente quando l’istanza di interpello è formulata da un numero elevato di contribuenti. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

ARTICOLO 8

(Tutela del patrimonio ambientale, storico e artistico)

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ARTICOLO 9

(Promozione delle attività culturali, dello sport e del tempo libero)

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo locale.

3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito regolamento.

ARTICOLO 10

(Assetto ed utilizzo del territorio)

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, delle attività produttive, turistiche e commerciali.

2. Il Comune realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblicata al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Il Comune predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai relativi strumenti urbanistici.

4. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative alla viabilità, al traffico e ai trasporti.

ARTICOLO 11

(Sviluppo economico)

1. I1 Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale del sistema distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Il Comune promuove le attività turistiche, incoraggiando il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

ARTICOLO 12

(La programmazione)

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, la Provincia, la Comunità Montana e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazione e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in applicazione del principiodella regola della programmazione.

ARTICOLO 13

(Accordo di programma)

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza, la quale provvede, altresì, all'approvazione formale dell'accordo stesso, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Leg.vo 267/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

ARTICOLO 14

I servizi pubblici locali e la partecipazione alla gestione dei servizi sociali)

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche, di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

e) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;

f) a mezzo di istituzioni.

3. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

4. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare,anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto del Comune.

5. I poteri, ad eccezione dei referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitale a maggioranza pubblica.

6. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

ARTICOLO l5

(Aziende speciali)

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali uniformano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ARTICOLO 16

(Struttura delle aziende speciali)

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività, i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previstí dal Testo Unico 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale conferisce il capitale in dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 17

(Istituzioni)

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alla finalità dell'Amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita sul loro operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal Regolamento.

6. I1 regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell' Istituzione.

ARTICOLO 18

(Società per azioni o a responsabilità limitata)

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a socíetà per azioni o a responsabilità limitata per la. gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale. Deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. I1 Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ARTICOLO 19

(Convenzioni)

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e/o la Provincia, al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obbligli e garanzie.

ARTICOLO 20

(I compiti del Comune per i servizi di competenza statale)

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza dello Stato qualora esse vengano affidate con legge, che regoli anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

CAPO III

FORME DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 21

(Valorizzazione e promozione della partecipazione e della collaborazione. Forme di consultazione popolare)

1. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle forme di aggregazione sociale.
2. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative. Riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi di interesse della Comunità locale.
3. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione e alla nazionalità.
4. Nelle materie di particolare e rilevante interesse pubblico, il Comune può indire forme di conultazione della popolazione, mediante incontri, questionari, dibattiti ecc.

ARTICOLO 22

(La valorizzazione delle associazioni)

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali e terreni di proprietà del Comune da disciplinare mediante apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della Comunità.
2. Le libere associazioni, per poter usufruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta presentando, oltre la domanda, anche lo statuto e l'atto costitutivo.
3. La Giunta Municipale disporrà, con proprio provvedimento, l'erogazione dei benefici secondo le modalità previste dall'apposito regolamento di cui alla legge n.241-90, aggiornata con legge 15-5-97 n.127.

ARTICOLO 23

(Gli organismi di partecipazione)

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonchè del sindacato dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3.Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

ARTICOLO 24

(Le situazioni giuridiche soggettive)

1. Il Comune nel procedimento relatìvo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati del contenuto delle decisioni adottande.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Qualora esistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, l'informazione avverrà mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, affissione di manifesti o altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

4. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

5. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi agli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

6. I cittadini che, per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi, possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

ARTICOLO 25

(L'iniziativa e le proposte popolari)

1. Tutti i cittadini hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni.

3. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e contenere chiara la richiesta che deve essere, comunque, di competenza giuridica del Comune.

4. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni devono essere regolarmente firmate.

5. Alle istanze di competenza degli uffici comunali sarà data risposta scritta a cura dei responsabili degli uffici e dei servizi interessati, nei termini previsti dal Regolamento comunale per il procedimento amministrativo.

Alle istanze che competono agli organi amministrativi sarà data risposta scritta nel termine di 30 giorni, con apposito atto a firma del Sindaco o suo delegato.

6. Le petizioni devono essere ampliamente motivate e firmate da almeno 50 cittadini.

7. Le proposte per l'adozione di regolamenti comunali ovvero di provvedimenti amministrativi di interesse generale, consistono nella presentazione di schemi di articoli o deliberaziomi e devono essere firmate da almeno 100 cittadini.

8. La risposta alle istanze, petizioni e proposte presentate in forma associata, viene trasmessa solamente al primo firmatario.

9. Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare le stesse materie per le quali non è ammesso il referendum consultivo.

10. Le istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere sono conservate negli archivi, secondo le disposizioni di legge e sono disponibili alla consultazione del pubblico.

ARTICOLO 26

(Referendum comunali)

l. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi e alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine e alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di

provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco, su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo di cittadini residenti nel Comune, di età non inferiore ai 16 anni, al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

4. I promotori presentano, prima della presentazione al Consiglio nel caso di iniziativa consiliare o prima della raccolta delle firme nel caso di iniziativa popolare, il quesito referendario al Difensore civico che decide sull'ammissibilità della richiesta.

In caso di assenza del difensore civico decide sull'ammissibilità del referendum il segretario comunale.

5. Le consultazione referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

I referendum possono aver luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.

6. Il Referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

7. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte al referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto.

Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

8. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

9. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

10. Le modalità di presentazione di quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure e i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

di un'altra volta.

ARTICOLO 27

IL DIFENSORE CIVICO

Le funzioni del Difensore civico comunale , di cui all'art. 11 del dec. Leg.vo n. 267/2000 (la cui figura è stata soppressa dall'art. 2 , comma 186, lett. a) della legge 191/2009) possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia. In tal caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti del cittadino

ARTICOLO 28

(La Conferenza di servizio)

1. L'Amministrazione indice annualmente per il mese di aprile una Conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

2. La Conferenza dei servizi, promossa a cura del Sindaco, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il migliora - mento di essi.

3. Il "difensore civico", ove nominato, ha l'obbligo nell' occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi.

4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

5. Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.

6. Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la conferenza dei servizi.

CAPO IV

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ARTICOLO 29

(Il diritto d'informazione e di accesso)

l. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

3. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale – a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo si intende di trenta giorni.

4. Tutti gli atti o provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'autorità giudiziaria, o amministrativa a cui il gravame va presentato.

5. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici nei loro confronti o ai quali per legge devono intervenire.

6. L’attività amministrativa si svolge con trasparenza e imparzialità.

7. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal Regolamento.

8. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

PARTE II

CAPO V

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ARTICOLO 30

(Gli organi del Comune)

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Gli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. La Giunta è organo di gestione amministrativa e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed è il legale rappresentante dell'Ente.

Esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

ARTICOLO 31

(Il Consiglio Comunale)

l. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio Comunale dura in carica fìno alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari entro 10 gorni dalla pr esentazione delle dimissioni.

5. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustifìcati motivi, sono dichiarati decaduti.

Il Sindaco notifica all'interessato la proposta di decadenza, garantendo al Consigliere un termine non inferiore a 10 giorni per far valere, in forma scritta, le eventuali cause giustificative.

Qualora il Consigliere, nel termine assegnatogli, non provveda a fornire idonei e giustificati motivi del suo assenteismo, il Consiglio Comunale lo dichiara

decaduto, con il voto favorevole, reso a scrutinio segreto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo a quello di adozione, depositata nella segreteria comunale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

ARTICOLO 32

(Il funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

3. Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;

d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della giunta;

e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati;

f) le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, nonchè il funzionamento delle commissioni consiliari;

g) indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare, a tal fine il Sindaco.

5. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità di impiego.

6. Il Regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ARTICOLO 33

(Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art.39 della legge 8-6-1990 n.142, così come modificato dall’art. 21 della L. 25-3-1993, n.81.

ARTICOLO 34

(La rimozione e la sospensione degli amministratori)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13-9-1982 n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.

2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

3.Sono fatte salve le disposizioni dell'art.15 Legge n. 55 del 19-03-1990, nonchè quelle di cui al 2° comma dell'articolo 22 della legge 25-3-1993, n.81.

ARTICOLO 35

(La responsabilità degli Amministratori)

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. I1 Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonchè coloro che si inseriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste
dalla leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni, nonchè dei dipendenti, è personale e non
si estende agli eredi.

ARTICOLO 36

(Il Consigliere Comunale - la prima seduta del Consiglio)

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio della sua funzione.

2.Il Consigliere anziano è il Consigliere Comunale che ha ottenuto la maggior cifra individuale,ai sensi dell’art. 73 del Decreto leg.vo n. 267/2000,con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco,proclamati Consiglieri ai sensi del medesimo art. 73,c.11.

3. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione degli avvisi di convocazione.

4. Il Consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida degli eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di incompatibilità ed ineleggibílità, ai sensi e per gli effetti del Capo II, tit. III del Decreto leg.vo n. 267/2000 e dichiara l’ineleggibilità degli eletti,quando sussista alcuna delle cause ivi previste,provvedendo secondo la procedura di cui all’art. 69 del D.Leg.vo n. 267/2000.

5.Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta tra cui il vice-Sindaco e presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Il Consiglio Comunale,nella prima seduta,elegge tra i propri componenti, la Commissione Elettorale Comunale,ai sensi dell'art. 12 e seguenti del D.P.R. 20-03-1967,n.223.

ARTICOLO 37

(Prerogative delle minoranze consiliari)

1. Le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni ed enti dipendenti.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni consiliari ordinarie e speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

3. Spetta altresì, ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina dei loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Ente, nonchè in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore a uno.

ARTICOLO 38

(I diritti e i poteri del Consigliere Comunale)

1. Il Consigliere Comunale ha diritto di ottenere dagli uffici delComune, nonchè dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all' espletamento del proprio mandato.

Egli è tenuto al segreto, nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. Il Consigliere Comunale ha diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

Tale diritto è attivato a seguito di presentazione di formale richiesta scritta.

Ha inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal Regolamento.

3. Se lo richiede un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

6.I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale, unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

7. I consiglieri comunali possono costitutire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

8. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

9. Ai capogruppi consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente agli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

10. I Gruppi Consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

ARTICOLO 39

(La competenza. e la convocazione del Consiglio)

l. Gli atti di competenza del Consiglio Comunale sono tassativamente indicati dalla legge.

2. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

3. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti al Bilancio di previsione e al Rendiconto del bilancio.

4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

5. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è fatta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti nell’ordine del giorno gli argomenti proposti.

6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia, partecipazione dei cittadini.

9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 2 giorni prima nel caso di sessioni straordinarie, almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.

ARTICOLO 40

(Deliberazioni degli organi collegiali)

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola con votazione palese; sono da assumere a votazione a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

4. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Consiglio è disciplinato dalla legge.

5. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal Regolamento.

ARTICOLO 41

(Le Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio Comunale può articolarsi in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materie, le modalità di elezione, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà, di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonchè dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali, dei rappresentanti di organizzazioni associative e di forze sociali, politiche ed economiche. Essi partecipano ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto.

4. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

ARTICOLO 42

(Commissioni speciali)

1. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni formale istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

2. L’interrogazione o istanza di sindacato ispettivo deve essere redatta nella forma scritta e consegnata al protocollo generale del Comune.I trenta giorni di cui al comma precedente decorrono dalla data di protocollo dell'interrogazione o dell'istanza.

I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni o istanze nel corso delle sedute consiliari.

3. Il Sindaco o l'assessore da esso delegato trasmette la risposta mediante raccomandata postale.

Per il computo dei 30 gìorni fa fede il timbro postale.

4. Qualora nei 30 giorni successivi alla data di presentazione dell'interrogazione o dell'istanza, viene convocata una seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco o l'assessore delegato deve rispondere all'interrogazione o all'istanza per iscritto nel corso di tale seduta.

Sia l' interrogazione o istanza che la risposta fornita dal Sindaco o dall'assessore delegato devono essere allegate ad apposito atto consiliare.

5. Per la definizione delle norme di dettaglio si rinvia al relativo regolamento.

6. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

La richiesta di istituzione di tali commissioni deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri in carica e deve essere sufficientemente motivata.

7. La commissione di indagine si compone di tre membri, compreso il Presidente, scelti tra i consiglieri comunali, costituita con criterio proporzionale nel rispetto delle minoranze.

Il Presidente della Commissione d'indagine sarà eletto dai componenti stessi e scelto tra i rappresentanti delle opposizioni consiliari.

8. La nomina dei membri della Commissione d'indagine avviene mediante votazione con scrutinio segreto in cui ogni consigliere può esprimere una sola preferenza. A parità di voti viene nominato il più anziano di età.

9. Non possono far parte della Commissione di indagine il Sindaco e gli assessori comunali.

10. Le commissioni di indagine si riuniscono validamente quando vi prendono parte almeno due componenti compreso il Presidente.

11. I membri della commissione possono prendere visione degli atti comunali, chiedere notizie e chiarimenti ai dipendenti comunali, al Sindaco e al segretario comunale.

Al termine del proprio lavoro, la Commissione presenta al Consiglio una dettagliata relazione.

La disciplina di dettaglio relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento della Commissione di indagine viene demandata al Regolamento Comunale.

ARTICOLO 43

(Elezione del Sindaco e della Giunta)

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresi i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

6. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale , le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

7. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

8. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta,assicurando la presenza di entrambe i sessi ove possibile e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a un quarto del numero dei consiglieri del Comune, arrotondato all’unità superiore, computando a tal fine il Sindaco. Il numero massimo degli assessori è, pertanto di tre (tra cui il vice sindaco), oltre il Sindaco.

9. Le norme per tutela della pari opportunità trovano applicazione anche per la composizione degli altri organi collegiali comunali, nonchè di Enti, aziende, istituzioni dipendenti dal Comune.

10. Possono anche essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisito di compatibilità ed eleggibílità alla carica di Consiglieri fino al numero massimo di due.

11. Il Vice-Sindaco deve essere membro del Consiglio Comunale.

12. L'assessore non consigliere nominato in ragione di comprovate competenze culturale e tecnico-amministrative, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto al voto.

12 bis Il Sindaco, in alternativa alla nomina degli assessori, ha la possibilità di delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri.

13. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

14. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice-Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

15. La Commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

16. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ARTICOLO 44

(Cessazione dalla carica di Assessore)

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Segretario Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione, che deve avvenire entro venti giorni**.**

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio.

ARTICOLO 45

(Il Vice-Sindaco e gli Assessori)

1. In caso di impedimento permanente, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottato ai sensi dell'art. 59 del Decreto leg.vo 267/2000.

3. In caso di assenza. o impedimento del Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, egli sarà sostituito dal Vice-Sindaco.

Se anche il Vice-Sindaco è assente o impedito o questi non è consigliere assumerà la presidenza del Consiglio il Consigliere più anziano di età.

4. In caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l' Assessore più anziano di età.

5. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Tuttavia, potendo il Sindaco presentare le dimissioni dalla carica oltre che in sede di riunione del Consiglío, anche con lettera indirizzata all'organo consiliare ed acquisita al protocollo dell'Ente, i 20 giorni previsti dall'art. 53,c.3 del Decreto leg.vo n. 267/2000 decorrono dalla presentazione delle dimissioni nel corso di una seduta consiliare o dalla data di acquisizione al protocollo dell'ente della lettera di dimissione.

6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonchè della Giunta.

7. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

8. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

9. Il Sindaco può modificare e/o revocare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni

Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

10. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

ARTICOLO 46

(Le competenze e l'attività della Giunta)

l. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite, in modo informale, dalla stessa.

5. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

6. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore od ai responsabili dei servizi.

7. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

d) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabili dal Consiglio;

g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

h) fissa la. data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui é rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

i) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente;

n) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali del lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;

o) determina sentito il revisore del conto, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

p) approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale.

ARTICOLO 47

(Le competenze del Sindaco)

1. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi degli uffici, nonchè all'esecuzione degli atti.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca, dai rappresentanti del Comune presso Aziende, Enti e Istituzioni.

3. Il Sindaco, nei casi previsti dalla legge, esercita le funzioni di ufficiale di governo; esercita, altresì, le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai relativi regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Il Sindaco nomina i responsabili dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’articolo 51 della legge 142-90 e successive modifiche, nonchè dello statuto e del regolamento comunale.

5. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo.

6. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffìci pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

7. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8-12-1970, n. 996, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.

8. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

ARTICOLO 48

(Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) alla tenuta del registro di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandati dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

e) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di

apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al punto b).

2. Il Sindaco quale ufficiale di governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, di igiene e di polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previsti ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

7. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

8. Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

ARTICOLO 49

(Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia)

1.Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, viene depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari entro le ventiquattro ore successive.

4. La mozione di sfiducia viene discussa in Consiglio non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata, il segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

ARTICOLO 50

(Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente)

l. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consig1io Comunale entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e alla formulazione delle indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

3. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 15 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale. I consiglieri, entro i 5 giorni precedenti la seduta consiliare, possono presentare proposte di modifiche e/o integrazioni, sotto forma di emendamenti. Le linee programmatiche, unitamente agli eventuali emendamenti, sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

4. La medesima procedura si applica nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

5. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e di riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

6. L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo sono sottoposti a verifica consiliare, nella seduta di approvazione del rendiconto della gestione. A tal fine il Sindaco relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.

ARTICOLO 51

(Pari opportunità)

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 8, lett.d) del D.Leg.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare

pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica.

PARTE III

CAPO VI

REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ARTICOLO 52

(Contabilità e bilancio)

l. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale emana disposizioni regolamentari relative alla Contabilità Generale.

3. La Giunta Comunale provvede alla programmazione di spesa delle singole voci del bilancio e relaziona al Consiglio.

4. I bilanci e i rendiconti degli Enti, organismi ed istituzioni di cui all'articolo 11, sono trasmessi alla Giunta che relaziona al Consiglio Comunale e sono da esso approvati unitamente al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

5.Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del Decreto leg.vo n. 267/2000,la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati,mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di apposite schede riassuntive.

ARTICOLO 53

(La revisione economica-finanziaria)

1. Il Consiglio Comunale elegge – a maggioranza assoluta dei suoi membri - un revisore dei conti, scelto tra:

a) gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti;

b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti all'albo dei ragionieri.

Sono applicabili le incompatibilità di cui all'articolo 2399 del Codice Civile.

2. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente.

3. Il revisore dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

a) partecipa, se invitato, alle sedute della Giunta Comunale, senza diritto al voto;

b) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo; a tal fine ha la facoltà di partecipare, senza diritto al voto, alle sedute del Consiglio Comunale anche quando queste sono interdette al pubblico;

c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

d) attesta la corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri grave irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Al revisore del conto, in mancanza di specifiche tariffe, spetta un compenso sulla base della libera contrattazione nei limiti di legge.

ARTICOLO 54

(Contributi alle Associazioni)

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni e servizi dell'Ente, è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno rìcevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

ARTICOLO 55

(Attività finanziaria del Comune)

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoriale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ARTICOLO 56

(Amministrazione dei beni comunali)

1. Il capo area responsabile dell'ufficio dispone la compilazione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali, non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto ,devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ARTICOLO 57

(Bilancio comunale)

l. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fìssati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria, del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi, interventi.

4. Gli impegni di spesa o le diminuzioni di entrate devono contenere il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

ARTICOLO 58

(Rendiconto della gestione)

l. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonchè la relazione del revisore del conto.

ARTICOLO 59

(attività contrattuale)

l. Il Comune, per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alla fornitura di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole rienute essenziali, nonchè le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 60

(Tesoreria)

1. I1 Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro cinque giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonchè da apposita convenzione.

ARTICOLO 61

(Controllo economico della gestione)

l. I responsabili degli uffici dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

PARTE IV

CAPO VII

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 62

(Diritto di intervento nei procedimenti)

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ARTICOLO 63

(Procedimenti ad istanza di parte)

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso in cui l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 64

(Procedimenti ad impulso di ufficio)

l. Nel caso di procedimenti ad impulso d'uffìcio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti che siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine, non inferiore a quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora, per l'elevato numero degli interessati, la comunicazione personale di cui al primo comma sia particolarmente gravosa è consentito sostituirla con la pubblicazione all'albo pretorio.

ARTICOLO 65

(Determinazione del contenuto dell'atto)

l. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

ARTICOLO 66

(Obiettivi dell'attività amministrativa)

1. Il Comune informa la propria attività Amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabile dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonchè forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

PARTE V

CAPO VIII

UFFICI E PERSONALE

ARTICOLO 67

(Principi strutturali ed organizzativi)

l. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionari di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c)l'individuazione di responsabilità strettamente collegato all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ARTICOLO 68

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la loro azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ARTICOLO 69

(Regolamento degli uffici e dei servizi)

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo il quale agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta , ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e di responsabilità.

4. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ARTICOLO 70

(Diritti e doveri dei dipendenti)

l. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale

stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. 0gni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel ripetto delle competenze dei relativi ruoli, è tenuto a raggiugere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente reponsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

ARTICOLO 71

(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.

3. Essi, nell' ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta.

ARTICOLO 72

(Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa nei limiti delle proprie competenze.

2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazione, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d) provvvedono all'autenticazione ed alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'articolo 54 del Decreto leg.vo n. 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previsti dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

j) forniscono al Direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m)esprimono i pareri sulle proposte di deliberazioni sottoposte alla Giunta e al Consiglio, di cui all'art. 49 del Decreto leg.vo n. 267/2000;

n) il responsabile del procedimento di spesa adotta la determinazione a contrattare, ai sensi dell'art.192 del Decreto leg.vo n. 267/2000;

o) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste nello Statuto e nei regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ARTICOLO 73

(Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ARTICOLO 74

(Collaborazioni esterne)

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ARTICOLO 75

(Ufficio di indirizzo e di controllo)

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per le funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni deficitarie di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 504/1992.

ARTICOLO 76

(Il Segretario comunale)

1. Il Segretario Comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'uffício del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale presta consulenza giuridica agli organi del comune ed ai singoli consiglieri.

ARTICOLO 77

(Funzioni del Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazionì di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dalla Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco, compresa quella eventuale di direttore generale.

CAPO IX

LA RESPONSABILITA'

ARTICOLO 78

(Responsabilità verso il Comune)

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del sevizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono darne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

2. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ARTICOLO 79

(Responsabilità verso terzi)

l. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione.La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ARTICOLO 80

(Responsabilità dei contabili)

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque prenda parte, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento.

CAPO X

DISPOSIZIONI DIVERSE

ARTICOLO 81

(Iniziativa per il mutamento delle circoscrizione provinciali)

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando a tal fine le norme emanate dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 82

(Delega di funzioni alla Comunità Montana)

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzi e di controllo.

ARTICOLO 83

(Pareri obbligatori)

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi

dell'articolo 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n.241, sostituito dall'articolo 17, comma 24 della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 84

(Le norme transitorie)

1. Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, contiuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto leg.vo n. 267/2000, in quanto compatibili.

ARTICOLO 85

(Entrata in vigore)

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.